



COMUNE DI SALE MARASINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice ente 10419	
DELIBERAZIONE N. 7	
DEL 30.01.2018	

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno nel Comune di Sale Marasino - Istituzione imposta e determinazione tariffe anno 2018.

L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di gennaio alle ore 20.40 nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

ZANOTTI MARISA	SINDACO	Presente
TURELLI NICOLA	CONSIGLIERE	Assente
ZANARDINI MATTIA	CONSIGLIERE	Presente
ROMEDA LUCA	CONSIGLIERE	Presente
PEDROCCHI DANIELA	CONSIGLIERE	Presente
CHITO' MARCO	CONSIGLIERE	Presente
CALDINELLI ELISA	CONSIGLIERE	Presente
BURLOTTI DAVIDE	CONSIGLIERE	Assente
TURELLI DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente
SECLI PASQUALE	CONSIGLIERE	Presente
RIVA GIOVANNI	CONSIGLIERE	Assente
MARINI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
TOSELLI SILVESTRO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale dott. Fernando Fauci il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la dott.ssa Marisa Zanotti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 7 dell'Ordine del Giorno.

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno nel Comune di Sale Marasino - Istituzione imposta e determinazione tariffe anno 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato che con delibera di Giunta Comunale n. 151 del 05/11/2014 è stato approvato il protocollo d'intesa tra i comuni del Lago d'Iseo e le province di Bergamo e Brescia per favorire l'attrattività territoriale turistica e commerciale del Sebino e che gli enti aderenti al protocollo d'intesa hanno applicato l'imposta di soggiorno;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 176 del 27/12/2017 con la quale è stata proposta l'istituzione dell'imposta di soggiorno e le relative tariffe;

Rilevato che il Comune di Sale Marasino rappresenta un'importante meta del turismo nazionale ed internazionale, come dimostrano le presenze rilevate nell'anno 2016 ed in particolare:

- settore alberghiero: totale presenze n. 13.068;
- settore extralberghiero- esercizi complementari: arrivi n. 1738; presenze n. 7461;
- permanenza media n. 2,79 pernottamenti;

che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

Ritenuto, pertanto di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, fissandone la decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale dispone che le disposizioni tributarie non possono prevedere

adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;

Ritenuto, inoltre, di approvare l'allegato *Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno nel Comune di Sale Marasino* composto da n. 13 articoli predisposto dal competente ufficio di questo;

Dato atto che il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali;

Visti i pareri allegati al presente atto;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione, protocollo n 822 del 22/01/2018, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con la seguente votazione: **Favorevoli: 7; Contrari: 0; Astenuti: 3** (Secli, Marini, Toselli);

D E L I B E R A

1-di dichiarare quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del Dl 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Sale Marasino l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti da apposito Regolamento comunale;

3-di approvare l'allegato *Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno nel Comune di Sale Marasino*;

4-di precisare che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione;

5-di precisare che per l'anno 2018 si presume un'entrata da imposta di soggiorno di euro 5.000,00;

6-di inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione tariffaria, relativa all' imposta di soggiorno, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).

7-di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69;

Su proposta del Sindaco, stante l'urgenza;

Con successiva e separata votazione favorevole unanime;

8-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI SALE MARASINO

Provincia di Brescia

**Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di
soggiorno nel Comune di Sale Marasino**

Approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 30.01.2018

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi riguardanti il turismo, la manutenzione, la fruizione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i relativi servizi pubblici locali, come previsto dal D.Lgs 23/11, da determinarsi annualmente nel bilancio di previsione.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° APRILE al 31 OTTOBRE di ogni anno.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Sale Marasino fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.

Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Sale Marasino, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Non sono previste agevolazioni e/o riduzioni dell'imposta per contratti stagionali.
3. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale. Per l'anno 2018 la misura dell'imposta è fissata come da tabella allegata.

Articolo 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori fino al compimento del tredicesimo anno di età.

Articolo 6 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento dell'imposta di soggiorno dovuta al Comune di Sale Marasino, entro:
 - il 15 Luglio per l'imposta riscossa nel periodo Aprile – Giugno
 - il 15 Novembre per l'imposta riscossa nel periodo Luglio – Ottobrecon le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale
 - c) mediante pagamento con bancomat o carta di credito presso gli uffici comunali.

Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Sale Marasino sono tenuti a informare, in appositi spazi, nonché sul proprio sito web, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro il 15 del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed può essere trasmessa al medesimo anche per via telematica.

Articolo 8 - Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546.

Articolo 13 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza dal sessantunesimo giorno la sua esecutività.

Tabella allegata

COMUNE DI SALE MARASINO Provincia di Brescia

MISURE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DALL'ANNO 2018

STRUTTURE ALBERGHIERE

Classificazione	Imposta (€uro) per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre
1 stella	1,00
2 stelle	1,00
3 stelle	1,00
4 stelle	1,00
5 stelle	1,00

CAMPEGGI

Classificazione	Imposta (€uro) per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre
Campeggi	1,00

STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE

Classificazione	Imposta (€uro) per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre
Bed & Breakfast	1,00
Affittacamere	1,00
Residence	1,00
Agriturismo	1,00
Casa vacanze – casa per ferie	1,00